

LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA PER ALBERGHI E RISTORANTI DALL'1.9.2008

Dall'1.9.2008 rilevanti novità in materia sia di detrazione dell'IVA a credito sia di deduzione delle spese relativamente alle **somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere**.

In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (**imprese e lavoratori autonomi**) possono detrarre l'IVA a credito relativa a:

- **prestazioni alberghiere;**
- **somministrazioni di alimenti e bevande** (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);

a condizione che risultino **inerenti** con l'attività esercitata e fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA (ad esempio, per effetto di operazioni esenti).

La detraibilità dell'IVA a credito si estende anche alle eventuali **operazioni accessorie** (adesempio, lavanderia, parcheggio, telefono/internet relative ad un pernottamento in albergo).

La novità riguarda anche l'IVA a credito relativa alle spese alberghiere e di ristorazione sostenute per le **trasferte dei dipendenti**.

Per quanto attiene l'IVA a credito relativa al **servizio di mensa** dei dipendenti, **non si riscontrano particolari novità**, considerato che già in base alla normativa previgente era ammessa la detraibilità integrale.

La nuova disposizione si riflette invece sulla detraibilità dell'IVA a credito connessa con il servizio "sostitutivo" della mensa aziendale fornito da pubblici esercizi, nonché con l'acquisto dei "buoni pasto" (o "ticket restaurant") da parte del datore di lavoro.

Un aspetto rilevante da considerare ai fini della detrazione dell'IVA riguarda l'**inerenza** della spesa alberghiera o di ristorazione, ossia il fatto che la stessa sia connessa con lo svolgimento dell'attività d'impresa/lavoro autonomo. Così, ad esempio, può essere detraibile l'IVA relativa alle spese alberghiere o di ristorazione sostenute all'imprenditore/lavoratore autonomo per le trasferte al di fuori del territorio comunale presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti, ecc.

Per dimostrare l'inerenza della spesa con l'attività esercitata, è opportuno allegare alla fattura eventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il biglietto d'ingresso alla fiera, il depliant del convegno) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio, "trasferta presso la sede del cliente XY"). Per le trasferte dei dipendenti/collaboratori l'inerenza è desumibile dalla documentazione interna (nota spese, da cui risulti anche la causale del viaggio).

Una questione "aperta" riguarda il trattamento delle spese in esame, soprattutto per quelle di somministrazione di alimenti e bevande, che configurano "spese di rappresentanza" (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerto a dei clienti).

Dovrà infatti essere chiarito se per tali prestazioni la relativa IVA rimanga **indetraibile**.

OBBLIGO DI RICHIEDERE LA FATTURA

Al fine di usufruire della detrazione, è necessario richiedere l'emissione della **fattura**, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale "parlante" o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente (fino ad oggi utilizzati per documentare tali spese ai soli fini reddituali).

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

La nuova disposizione è **applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.9.2008**.

Di conseguenza, è possibile usufruire della detrazione integrale dell'IVA con riferimento alle prestazioni **pagate e fatturate** a partire dalla predetta data.

Le nuove regole di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, quindi, **dal 2009**).

LA DEDUCIBILITÀ AI FINI REDDITUALI

Per quanto riguarda le **imprese**, al comma 5 dell'art. 109, TUIR è stata inserita la nuova previsione secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, **diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%**.